

autorizzate alla pesca dello scorfano atlantico unicamente le navi comprese nell'elenco.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni mercoledì prima delle ore 12, per la settimana che si è conclusa alle ore 24 della domenica precedente, i quantitativi di scorfano atlantico catturati dai loro pescherecci e il numero dei loro pescherecci che esercitano questo tipo di pesca.

Articolo 3

Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano mutatis mutandis all'aringa (*Clupea harengus*) catturata nelle zone CIEM I e II (aringa atlantico-scandinava, fregolo primaverile dell'aringa di Norvegia).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997.

Articolo 4

I contingenti di pesca elencati nell'allegato non sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. BODEN